

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Giuseppe Spennacchio | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Pericu | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 28 febbraio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Le contestazioni formulate dalla ricorrente mirano ad accertare il comportamento della banca relativamente ad un addebito operato sul proprio conto corrente cointestato a compensazione di un altro credito vantato.

Più precisamente, la ricorrente risultava cointestataria, unitamente ad un altro nominativo, di un conto corrente. Il cointestatario del predetto rapporto, all'epoca dei fatti, risultava a sua volta titolare esclusivo, presso una diversa dipendenza (i cui rapporti sono stati in seguito ceduti alla convenuta) di un conto corrente, sul quale veniva regolato il pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, contratto dallo stesso, garantito da fidejussione rilasciata dalla ricorrente.

Con reclamo del 26/04/2012, la ricorrente, tramite il proprio legale, ha evidenziato che:

- in data 15/2/2011 era confluito sul proprio conto corrente, cointestato con altro nominativo, l'importo di € 6.468,00;
- in data 2/3/2011 è stato disposto un giroconto, che la ricorrente nega di aver autorizzato, per l'importo di € 6.492,00.

In data 15 maggio 2012, la banca – riscontrando l'istanza del legale della ricorrente – ha accluso la risposta fornita alla ricorrente il 1° giugno 2011, con cui veniva comunicato che l'importo in questione era stato “convogliato a parziale sistemazione” di una posizione per la quale la ricorrente aveva assunto “la posizione di garante”.

Con ricorso sottoscritto il 25/6/2012, la ricorrente, non soddisfatta dell'esito del reclamo, ha presentato il ricorso all'ABF e, nel ricostruire la vicenda, ha contestato il giroconto effettuato dalla convenuta di € 6.492,00, facendo rilevare che:

- tale “disposizione non è mai stata effettuata”, né ha “mai ricevuto copia della disposizione di giroconto”;
- la somma è confluita su un conto intestato ad altro nominativo e, quindi, non è riuscita più a “venirne in possesso”.



Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 20/9/2012, la convenuta ha ricostruito la vicenda, facendo, tra l'altro presente, che:

- la ricorrente, risultava titolare di un conto corrente cointestato [n. 40....493], sul quale veniva regolato il pagamento di un prestito personale contratto dagli stessi nominativi; tale rapporti, nel mese di febbraio 2012, erano stati estinti *“con rubricazione a sofferenze”*, per un importo complessivo di € 14.768,01; sul predetto conto corrente era stata accreditata in data 15/2/2011 l'importo di € 6.486,00;
- il cointestatario risultava cliente di un altro conto corrente [n. 100..166], acceso presso altra dipendenza, su cui veniva regolato il pagamento del mutuo ipotecario, di cui la ricorrente risultava fideiussore;
- il rapporto di conto corrente presentava, al momento della presentazione delle controdeduzioni, un salto debitore di € 6.372,00 e rate di mutuo impagate per un controvalore di € 23.000,00;
- in data 2/3/2011 era stata effettuata una compensazione tra la posta attiva di € 6.492,00 presente sul conto corrente cointestato e i crediti vantati dalla convenuta nei confronti del cointestatario, quanto € 2.700,00 per le rate di mutuo scadute e, al restante, per la copertura del saldo debito del conto corrente;
- a fronte delle somme dovute *“a vario titolo”* dal cointestatario del conto corrente, di cui al presente procedimento, è stata operata una *“compensazione legale a sensi dell'art. 1243 c.c.”*;
- tale compensazione risulterebbe legittimata dal *disposto “dell'art. 8 dell'atto di mutuo – debitamente sottoscritto dalla ricorrente – ove si stabilisce che la [ricorrente] , nel costituirsi garante del sig. ..., ha dichiarato di assumere gli stessi obblighi da parte della mutuataria, promettendo espressamente di adempiere ”*.

La convenuta, ritenendo di avere operato correttamente, ha chiesto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La richiesta all'Arbitro, seppure non sia perfettamente formulata, sembra mirare all'accertamento dell'illegittimità della compensazione effettuata dalla banca sul conto corrente con l'addebito della somma di Euro 6.492,00.

Tale compensazione sarebbe stata effettuata – sulla base delle dichiarazioni rese - avvalendosi della facoltà di compensazione prevista dall'art. 8 del contratto di mutuo sottoscritto da uno dei contestatari del conto corrente, di cui la ricorrente si è costituita fideiussore.

Dalla documentazione agli atti si rileva che:

- in data 6/12/2006 la ricorrente (unitamente ad altro soggetto) ha sottoscritto il contratto di conto corrente presso la convenuta (n. 40759493);
- presso un altro intermediario, il cui rapporti giuridici sono stati successivamente ceduti alla convenuta, il cointestatario ha acceso:
 - nel mese di febbraio 1999 un contratto di conto corrente; sulla base del documento prodotto sembrerebbe sussistere una delega a favore della ricorrente, al fine di operare sul conto, rilasciata dal correntista in data 13/8/2004;
 - un mutuo ipotecario, di € 80.000,00, stipulato nel 2008, garantito da fidejussione rilasciata dalla ricorrente (cfr. art. 8 del contratto).

In relazione all'esposizione debitoria della ricorrente e del cointestatario del conto corrente l'intermediario resistente a fronte della compensazione, che ha determinato l'addebito operato di € 6.492,00, non ha fornito evidenza circa l'effettiva consistenza del debito



contratto dal cointestatario e delle rate di mutuo impagate; né ha prodotto l'eventuale comunicazione indirizzata alla ricorrente in relazione alla compensazione effettuata, limitandosi a fornire il dettaglio dell'operazione. Da tale documento è possibile rilevare l'indicazione del conto di addebito (ovvero quello della ricorrente e del cointestatario) e la data di estinzione del rapporto, che risulterebbe essere il 14/3/2012. A tale proposito, nelle controdeduzioni la convenuta ha riferito che il rapporto di conto corrente sarebbe stato estinto, unitamente al prestito personale, nel mese di febbraio 2012, con "rubricazione a sofferenza" del saldo debitore per complessivi € 14.768,01.

Il medesimo intermediario ha dichiarato di avere effettuato la compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 del c.c., in relazione al seguente art. 8 dell'atto di mutuo sottoscritto da entrambi i soggetti (mutuatario e garante); non ha prodotto nessun sollecito di pagamento delle rate scadute del mutuo nei confronti della ricorrente, come previsto dalla sopraindicata previsione contrattuale.

Ciò chiarito e venendo ora all'esame della doglianza di cui questo Collegio è chiamato a valutare la fondatezza – ovvero quella relativa alla compensazione tra saldi attivi/passivi dei due conti correnti oggetto di ricorso – deve preliminarmente osservarsi che il conto corrente n° 407*** e il conto corrente n. 100** risultano intestati ad un soggetto che era, contestualmente, cointestatario del primo conto corrente e intestatario del secondo.

Ora, l'art. 1853 cod. civ. stabilisce che, se tra la banca ed il correntista esistono più conti correnti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario e il successivo art. 1854 cod. civ. prevede che "Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto".

Ebbene, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi dei conti, sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, anche se tale presunzione può essere superata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. tra le tante Cass. 5 dicembre 2008, n. 28839). Ne consegue che "la cointestazione vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell'uno, dell'altro o di entrambi" (così Cass. 24 febbraio 2010, n. 4496).

Come già si è avuto occasione di rilevare in altre occasioni, ne consegue che, per effetto della sopra descritta solidarietà attiva, il saldo rientra nella libera disponibilità di tutti i contestatari.

Ne deriva pianamente che la banca era legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto, facendo applicazione dell'art. 1853 cod. civ.

Per i motivi esposti, il ricorso non appare degno di accoglimento.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO